



**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 34 DEL 23/05/2025**

**Oggetto: Integrazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 – approvazione Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei fabbisogni di personale.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitrè, del mese di maggio, alle ore 13:25 e seguenti nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Giuseppe Solazzo nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i/le Signori/e:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE			Presenti	Assenti
<b>Solazzo</b>	<b>Giuseppe</b>	<b>Sindaco</b>	<b>X</b>	
<b>Capuano</b>	<b>Lucia Maria Fatima</b>	<b>Assessora</b>	<b>X</b>	
<b>Chimento</b>	<b>Salvatore</b>	<b>Assessore</b>		<b>X</b>
<b>Geraci</b>	<b>Maria Palma</b>	<b>Assessora</b>	<b>X</b>	
<b>Di Carlo</b>	<b>Antonino</b>	<b>Assessore</b>		<b>X</b>
<b>TOTALE</b>			<b>3</b>	<b>2</b>

Fra gli assenti sono giustificati i/le Signori/e:

Partecipa il Segretario comunale dott. Mario Chimento.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Integrazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 – approvazione Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei fabbisogni di personale”**.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi sulla stessa;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti assunto al protocollo n. 0002026 del 16/05/2025;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: **“Integrazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 – approvazione Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei fabbisogni di personale”**.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime favorevole, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R.n. 44/1991

### DICHIARA

**l'immediata esecutività della presente deliberazione.**

# Comune di Sclafani Bagni

## Città Metropolitana di Palermo

Proposta di deliberazione per la Giunta comunale ad oggetto: “**Integrazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 – approvazione Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei fabbisogni di personale**”.

### IL SEGRETARIO COMUNALE

**Visto** l’art. 6, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale stabilisce che: “*Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

**Richiamato** il comma 7 dell’art. 6 del citato decreto legge, il quale stabilisce che “*In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114*”;

**Visto** l’art. 1, comma 1, del D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81 recante “*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*”, che prevede per le amministrazioni pubbliche con più di cinquanta dipendenti, la soppressione degli adempimenti inerenti i sottoelencati piani, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

- 1) Piano dei fabbisogni di personale, di cui all’art. 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- 2) Piano della performance, di cui all’art. 10 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150;
- 3) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- 4) Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), di cui all’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- 5) Piano delle azioni positive, di cui all’art. 48 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

**Visto** l’art. 1, comma 3, del sopracitato D.P.R. n. 81/2022 ai sensi del quale “*Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021*”;

**Visto** il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022 n.132, con il quale è stato approvato il “*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione*”, il cui articolo 6 definisce le modalità semplificate per l’adozione del PIAO da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;

#### **Dato atto che:**

- il Comune di Sclafani Bagni, alla data del 31/12/2024 ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la relativa tabella del Conto Annuale;
- il Comune di Sclafani Bagni alla data del 31/12/2024, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all’art. 1, comma 2, L. n. 158/2017;

**Evidenziato** che il D.M. n.132/2022, stabilisce:

- all'art. 7, comma 1, che *“ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione”*;
- all'art. 8, comma 2, che *“in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 28/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, rimettendo a separato provvedimento l'approvazione della Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei fabbisogni di personale;

**Preso atto** delle indicazioni del Sindaco in merito alla previsione della proroga del contratto di n. 1 Funzionario (architetto) a tempo determinato a 36 ore settimanali - ai sensi dell'art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

**Considerato** che occorre approvare l'integrazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, relativamente alla Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei fabbisogni di personale, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Visto** il parere favorevole del Revisore dei conti (verbale n. 9 del 15/05/2025) assunto al protocollo n. del 0002026 del 16/05/2025;

**Dato atto:**

- che il citato Piano Triennale dei fabbisogni di personale è stato trasmesso alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU, ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali del 16/11/2022;
- che nei termini previsti non è pervenuta nessuna osservazione;

**Visti:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

## **PROPONE**

**di approvare** la Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei fabbisogni di personale, ad integrazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

**di dare mandato** al Segretario comunale, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegata Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei fabbisogni di personale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 06 agosto 2021, n. 113;

**di dare mandato** al Segretario comunale di provvedere alla trasmissione della Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei fabbisogni di personale del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

**di dichiarare** la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

Sclafani Bagni, 23/05/2025

Il Segretario comunale  
f.to Mario Chimento

**Parere di regolarità tecnico-amministrativa: favorevole**  
**L'Incaricato di E.Q. del settore amministrativo-finanziario**  
**f.to Orazio Giuseppe Granata**

**Parere di regolarità contabile: favorevole**  
**L'Incaricato di E.Q. del settore amministrativo-finanziario**  
**f.to Orazio Giuseppe Granata**

**Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei fabbisogni di personale**  
**art. 4, comma 1, lett. c) del D.M. 30/06/2022, n. 132**

**Visti:**

- l’art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa, con i soliti limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 in virtù del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l’art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 75/2023;
- l’art. 3, comma 10-bis, del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale parimenti prevede che il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall’art. 3 del decreto legge n. 90/2014, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell’ente;
- l’art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale stabilisce che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;
- il Decreto del 08 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di approvazione delle *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*, di cui all’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- l’art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2019, convertito con la legge n. 58/2019, il quale stabilisce che *“a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. [...] I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia”*;

- il decreto ministeriale 17 marzo 2020 ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni*”, attuativo del predetto art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2019;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 13 maggio 2020 ad oggetto: “*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*”;
- la nota protocollo n. 12454 del 15 gennaio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- l’art. 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge n. 126/2020 il quale prevede che: “*A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente*”;

**Preso atto** dell’inesistenza di situazioni di eccedenza o soprannumero, dal punto di vista funzionale e finanziario, con riferimento al personale a tempo indeterminato in servizio, giusta dichiarazioni assunte al protocollo n. 0001174 e n. 0001175 del 21/03/2025;

**Preso atto** delle seguenti cessazioni dal servizio intervenute dal 2019 al 01 febbraio 2024:

- anno 2019 n. 1 Funzionario Tecnico cat. D3;  
n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1;
- anno 2020 n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1;
- anno 2021 n. 1 Agente Istruttore di P.M. cat. C;  
n.1 Collaboratore Amministrativo cat. B3;
- anno 2022 n. 2 Esecutore Tecnico Specializzato cat. B1;
- anno 2024 n. 1 Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione;

**Dato atto** che fino al 30/04/2025 risultavano in forza n. 10 dipendenti a tempo indeterminato e n. 1 a tempo determinato, come di seguito indicato:

#### **1° SETTORE - SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

- n. 1 Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione
- n. 1 Area degli Istruttori
- n. 2 Area degli Operatori Esperti part-time a 32 ore

#### **2° SETTORE - SETTORE TECNICO**

- n. 1 Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (art. 110, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000 - T.D.)
- n. 4 Area degli Operatori Esperti di cui 1 part-time a 32 ore

#### **SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE**

- n. 2 Area degli Istruttori

**Dato atto**, altresì, che è stata conclusa la procedura, avviata nell’anno 2024, per l’assunzione di n. 5 Operatori con contratto a tempo indeterminato a 24 ore settimanali - mediante selezione pubblica riservata esclusivamente ai lavoratori ASU utilizzati dal Comune - ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, e che gli stessi sono stati assunti con decorrenza 01/05/2025;

**Dato atto** che la consistenza del personale in servizio non presenta scoperture di quote d'obbligo e, pertanto, rispetta le norme sul collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.;

**Verificata** la capacità assunzionale relativa al personale a tempo indeterminato, calcolata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 come di seguito evidenziato:

**Calcolo rapporto spesa di personale su entrate correnti**  
**Importi**

Spesa di personale rendiconto anno 2023		505.316,93
Entrate rendiconto anno 2021	1.309.671,04	
Entrate rendiconto anno 2022	1.539.804,60	
Entrate rendiconto anno 2023	1.398.281,48	
Media aritmetica delle entrate correnti		1.415.919,04
FCDE previsione assestata anno 2023		20.485,61
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		1.395.460,43
<b>Rapporto spesa personale rendiconto anno 2023/entrate correnti del triennio al netto del FCDE</b>		<b>36,21%</b>

**Dato atto** che il rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti risulta pari al 36,21% e quindi risultando superiore rispetto ai valori-soglia stabiliti in Tabella 3 - lettera a) comuni con meno di 1000 abitanti - nel presente PTFP 2025-2027 - non si prevedono incrementi della spesa di personale;

**Dato atto**, altresì, che risulta necessario intraprendere un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto per convergere, al massimo nell'anno 2025, verso il valore-soglia;

**Visto** l'art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 che dispone: *“1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”*;

**Visto** l'art.1, comma 557, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 come da ultimo modificato con legge n. 112/2023, che testualmente recita: *“I Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane, le unioni dei comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;

**Richiamato** l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che prevede: *“1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato”*;

**Preso atto** delle indicazioni del Sindaco in merito alla previsione della proroga del contratto di n. 1 Funzionario (architetto) a tempo determinato a 36 ore settimanali - ai sensi dell'art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

**Dato atto** che la proroga del contratto a tempo determinato (*contratto a tempo determinato a 36 ore settimanali di n. 1 posto di Funzionario (architetto) - ai sensi dell'art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e utilizzazione n. 1 Istruttore a 10 ore settimanali (Tributi) - ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004*) previste nel seguente PTFP 2025/2027 rientrano nel tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in forza alla data odierna;

**Dato atto**, altresì, che n. 1 assunzione con contratto a tempo determinato (*utilizzazione n. 1 Funzionario (assistente sociale) a 4 ore settimanali - ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004*) prevista nel seguente PTFP 2025/2027, rientra tra le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, ai sensi della lettera e) del comma 4, dell'art. 60 del CCNL del 16 novembre 2022 e che la stessa troverà copertura finanziaria a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale "Incremento Funzioni Sociali" art. 1, comma 449, lett. d-quinquies legge n. 232/2016;

**Dato atto** che per l'assunzione di n. 1 Funzionario (assistente sociale) con contratto a tempo indeterminato a 18 ore settimanali troverà copertura finanziaria a valere sulle risorse etero-finanziate di cui all'art. 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e sul Fondo di Solidarietà Comunale "Incremento Funzioni Sociali" art. 1, comma 449, lett. d-quinquies legge n. 232/2016;

**Dato atto**, inoltre, che risultano in servizio n. 3 lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU) di cui n. 2 saranno collocati a riposo, per raggiunti limiti di età, in data 08 luglio 2025 e 02 dicembre 2025;

**Preso atto** di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, decreto legge n. 75/2023 convertito con modifiche dalla legge n. 112/2023 che stabilisce: *"Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato ... i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa"*;

**Preso atto** che il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, consente la l'assunzione dei lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii.: *"Gli Enti pubblici possono assumere, attraverso selezione pubblica, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili che ne facciano domanda, appartenenti a tutte le categorie contrattuali, inseriti nell'elenco regionale di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014 e successive modificazioni, fermo restando il contributo regionale previsto dal presente articolo"*;

**Vista** la circolare dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro protocollo n. 17548 del 24 aprile 2024: *"L.R. 16 gennaio 2024, n. 1, art .10 Assunzioni lavoratori impegnanti in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili"*;

**Dato atto** che sono in corso le procedure per l'assunzione di n. 1 Operatore Esperto, mediante selezione pubblica riservata esclusivamente ai lavoratori ASU utilizzati dal Comune;

**Dato atto** che la spesa per l'assunzione dei lavoratori ASU, essendo assicurato il contributo regionale per gli anni dal 2024 al 2047, costituisce spesa etero-finanziata e, pertanto, neutra relativamente al rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa;

**Preso atto** che: *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, della legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”;*

**Preso atto** che secondo l’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010: *“Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;*

**Evidenziato** che le assunzioni etero-finanziate programmate non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

**Dato atto** che in relazione alla spesa da sostenere per la realizzazione del seguente PTFP 2025/2027 sono rispettati gli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall’art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006;

**Visto** il Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione finanziario 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 19 giugno 2024;

**Ritenuto**, alla luce di quanto premesso, al fine di far fronte all’esigenza di cogliere i cambiamenti di processi organizzativi e gestionali, in considerazione delle mutate esigenze dell’ente e in particolare relativamente ai pensionamenti intercorsi, di dover approvare il seguente piano del fabbisogno di personale (PTFP) per il triennio 2025/2027, come di seguito:

#### **FABBISOGNO ANNO 2025**

- **Proroga** contratto di n. 1 Funzionario (architetto) a tempo determinato a 36 ore settimanali - ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
- **Utilizzazione** n. 1 Istruttore (Tributi) - con contratto a tempo determinato a 10 ore settimanali - ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004;
- **Utilizzazione** n. 1 Funzionario (assistente sociale) - con contratto a tempo determinato a 4 ore settimanali - ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (spesa etero-finanziata- FSC “Incremento Funzioni Sociali” art. 1, comma 449, lett. d-quinquies legge n. 232/2016);
- **Assunzione** di n. 5 Operatori con contratto a tempo indeterminato a 24 ore settimanali - mediante selezione pubblica riservata esclusivamente ai lavoratori ASU utilizzati dal Comune - ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 (spesa etero-finanziata);
- **Assunzione** di n. 1 Operatore Esperto con contratto a tempo indeterminato a 24 ore settimanali - mediante selezione pubblica riservata esclusivamente ai lavoratori ASU utilizzati dal Comune - ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 (spesa etero-finanziata);

#### **FABBISOGNO ANNO 2026**

- **Proroga** contratto di n. 1 Funzionario (architetto) con contratto a tempo determinato a 36 ore settimanali - ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
- **Utilizzazione** n. 1 Funzionario (assistente sociale) - con contratto a tempo determinato a 4 ore settimanali - ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (spesa etero-finanziata - FSC “Incremento Funzioni Sociali” art. 1, comma 449, lett. d-quinquies legge n.

232/2016);

- **Assunzione** di n. 1 Funzionario (assistente sociale) con contratto a tempo indeterminato a 18 ore settimanali - (spesa etero-finanziata - contributo Distretto Socio-Sanitario art. 1, comma 797, legge n. 178/2020 e FSC “Incremento Funzioni Sociali” art. 1, comma 449, lett. d-quinquies legge n. 232/2016);
- **Utilizzazione** n. 1 Istruttore (Tributi) - con contratto a tempo determinato a 10 ore settimanali - ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004;

#### **FABBISOGNO ANNO 2027**

- Da stabilire con successivo piano dei fabbisogni.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
**f.to Giuseppe Solazzo**

**Gli Assessori:**

**f.to Lucia Maria Fatima Capuano**

**f.to**

**f.to Maria Palma Geraci**

**f.to**

**Il Segretario comunale**  
**f.to Mario Chimento**

---

### **PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

Affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

**Il Messo comunale**  
(\_\_\_\_\_)

Defissa all'albo pretorio il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

**Il Messo comunale**  
(\_\_\_\_\_)

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**Il Segretario comunale**  
(\_\_\_\_\_)

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 23/05/2025:

perché dichiarata immediatamente esecutiva.

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Sclafani Bagni, 23/05/2025

**Il Segretario comunale**  
**f.to Mario Chimento**